**Civile Ord. Sez. 5 Num. 3091 Anno 2019**
**Presidente: CHINDEMI DOMENICO**
**Relatore: D'ORIANO MILENA**
**Data pubblicazione: 01/02/2019**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 8359/2014 R.G. proposto da

Equitalia Centro Spa, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Roma alla via delle Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell'avv. Sante Ricci, da cui è rapp.ta e difesa, unitamente all'avv. Maurizio Cimetti, come da procura in calce al ricorso;

4768/2018

– *ricorrente* –

Contro

Parra Marcelo Fabian, elett.te domiciliato in Firenze alla via Mario Castelnuovo Tedesco n. 18 presso lo studio del dott. Stefano Perugini;

– *intimato* –

nonché

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, *ope legis*;

– *controricorrente* –

avverso la sentenza n. 57/31/13 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, depositata il 23/9/2013, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2018 dalla d.ssa Milena d'Oriano;

**RITENUTO CHE:**

1. con sentenza n. 57/31/13, depositata il 23 settembre 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana rigettava l'appello proposto dalla società concessionaria avverso la sentenza n. 1/11/12 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa in riferimento a tributi per le annualità 2007 e 2008, oggetto di iscrizione a ruolo per errato rimborso ex art. 43 del d.P.R. n. 602 del 1973;

3. il giudice di appello, a conferma della sentenza della CTP, aveva ritenuto che, limitatamente ai tributi del 2007, la cartella fosse stata tardivamente notificata in quanto ricevuta dal contribuente in data 17-1-11, e quindi oltre il termine del terzo anno successivo a quello dell'iscrizione a ruolo (31-12-2010), avendo la società concessionaria provveduto in data 21-12-2010 ad una notifica ex art. 140 c.p.c., con invio della raccomandata in data 27-10-2010 e quindi perfezionamento della notifica solo in data 6-1-2011.

4. avverso la sentenza di appello, Equitalia Centro spa ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 24 marzo 2014, affidato ad un unico motivo; l'Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente con memoria, il contribuente non ha resistito in giudizio.

**CONSIDERATO CHE:**

1. con l'unico motivo di ricorso, la società concessionaria denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata, in presenza di un termine di decadenza,



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

aveva preso in considerazione il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario e non quello di consegna dell'atto per la notifica, rilevante per il notificante.

**OSSERVA CHE :**

1. il ricorso merita accoglimento.

2. Nella fattispecie si controverte del rispetto del termine di decadenza di cui all'art 1 del d.l. n. 106 del 2005, conv. dalla l. n. 156 del 2005, fissato alla data del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di esecuzione del rimborso di cui l'Agenzia richiede la restituzione ritenendone l'erroneità.

2.1. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che "L'esercizio del potere impositivo è assoggettato al rispetto di un termine di decadenza, insuscettibile d'interruzione a garanzia del corretto instaurarsi del rapporto giuridico tributario, ai fini del rispetto del quale, a differenza di quanto avviene per il termine di prescrizione, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli adempimenti necessari ai fini della notifica dell'atto, e non quello, eventualmente successivo, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente."(Vedi da ultimo Cass. n. 9749 del 2018).

3. Secondo altro principio consolidato "In tema di notificazione ex art. 140 cod. proc. civ., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto." (Vedi Cass. n. 7324 del 2012)

4. La sentenza impugnata non è conforme a tali principi di diritto in quanto, rilevando, in presenza di un termine di decadenza, il momento di completamento da parte dell'amministrazione procedente delle formalità necessarie ai fini della notifica, pur dando atto che la cartella esattoriale era stata



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

consegnata per la notifica in data 21-12-2010, con invio della raccomandata informativa, e quindi il completamento delle formalità richieste per tale tipo di notifica in data 27-10-10, ha preso in considerazione, ai fini del compimento della decadenza, il momento di perfezionamento della notifica per il destinatario e non quello in cui il mittente aveva esaurito i suoi incombenti.

5. Per tali motivi, la sentenza va cassata e decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ritenuta tempestiva la notifica della cartella impugnata anche in relazione all'annualità 2007, rigetta il ricorso di I grado presentato dal contribuente.

6. Quanto alle spese del presente giudizio, tenuto conto del consolidarsi dei principi richiamati in epoca successiva alla notifica del ricorso, sussistono i presupposti per disporne la integrale compensazione.

**P.Q.M.**

La Corte,

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di primo grado;

compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso, in Roma, il 6 dicembre 2018.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale